


STATUTO



FONDAZIONE
VILLA MIRABELLO

ONLUS

Indice

Art. 1 – Denominazione, sede e durata	4
Art. 2 – Finalità	4
Art. 3 – Modalità di Perseguimento delle finalità	4
Art. 4 – Patrimonio	6
Art. 5 – Fondo di Gestione	7
Art. 6 – Membri della Fondazione	7
Art. 7 – Esclusione, decadenza, recesso	8
Art. 8 – Organi della Fondazione	9
Art. 9 – Consiglio d’Indirizzo	9
Art. 10 – Consiglio di Amministrazione	10
Art. 11 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	11
Art. 12 – Il direttore e/o il segretario generale	12
Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti: Organo di controllo e revisione	12
Art. 14 – Bilancio ed avanzi di gestione	13
Art. 15 – Scioglimento	13
Art. 16 – Rinvio	13

Statuto

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita la Fondazione di partecipazione denominata: "FONDAZIONE VILLA MIRABELLO - ONLUS" con sede in Milano, Via Villa Mirabello 6.

La Fondazione utilizzerà nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", che sarà sostituito con quello di ETS (Ente del Terzo Settore) a partire dalla avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, di cui al D.lgs. n. 117/2017.

Art. 2 – Finalità

La Fondazione, non ha scopo di lucro, persegue, a livello nazionale e internazionale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale quali iniziative di solidarietà sociale nel campo delle disabilità, come tali riconosciute dall'OMS a livello comunitario, nazionale e regionale, in particolare quelle connesse con la cecità conseguenti a vicende di guerra o missioni di pace.

Art. 3 – Modalità di Perseguimento delle finalità

Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2 e nel rispetto dei principi etico-morali e culturali, la Fondazione si propone di:

- promuovere e condurre ricerche, per l'individuazione di rimedi e per favorire le migliori condizioni di vita dei portatori di tali disabilità, in particolare per menomazioni visive;
- individuare forme di assistenza economica, morale e sociale da fornire ai disabili, anche minorenni, predetti;
- finanziare progetti e promuovere la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, di



- proprietà o in uso della Fondazione, per renderli anche accessibili, funzionali e fruibili ai portatori di handicap, in particolare visivi;
- promuovere e realizzare iniziative di formazione per operatori professionali e volontari, da impegnare nella attività di prevenzione, riabilitazione e assistenza ai portatori di disabilità;
 - promuovere e realizzare attività di accoglienza umanitaria e integrazione sociale di immigrati, in particolare non vedenti e/o ipovedenti, tramite specifici programmi di cura e inclusione;
 - promuovere e realizzare attività di formazione extrascolastica finalizzata al contrasto della povertà educativa tramite l’allestimento, l’organizzazione e la gestione di corsi nella scuola primaria e secondaria delle persone con disabilità;
 - promuovere e realizzare attività di progettazione e realizzazione nell’ambito del proprio patrimonio immobiliare di housing sociale a favore di persone con disabilità, in particolare visiva;
 - partecipare a procedure per l’assegnazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità, strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere altre attività secondarie e strumentali, anche commerciali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all’articolo 2, secondo i criteri e i limiti definiti da atti normativi e di indirizzo specifici.

Art. 4 – Patrimonio

- Il patrimonio indisponibile della Fondazione è composto:
- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile della Fondazione;
 - da tutti gli altri beni mobili, immobili, diritti e crediti che perverranno successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo – anche mediante elargizioni fatte da enti o da privati – e che saranno espressamente destinati ad incrementarne il patrimonio;
 - dalla parte di rendite eventualmente non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da altri Enti pubblici e privati e/o da enti territoriali.

Art. 5 – Fondo di Gestione

- Il Fondo di Gestione della Fondazione è disponibile ed è costituito:
- da quella parte di beni mobili già appartenuti alla trasformata Associazione “Casa di lavoro e Patronato per i ciechi di Guerra di Lombardia – Onlus”, non destinati a patrimonio indisponibile così come deliberato in sede di trasformazione;
 - dalle rendite o dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - di ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e commerciali;
 - dai contributi annuali versati dai soci Fondatori, Promotori, Ordinari e Sostenitori, e da altri soggetti, persone fisiche, giuridiche nonché Enti pubblici e privati, con vincolo di destinazione all’esercizio delle attività istituzionali;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio indisponibile;
 - da ogni altro eventuale provento, contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari.

Le rendite e le risorse della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente destinati o all’incremento del patrimonio o alle attività istituzionali.

Art. 6 – Membri della Fondazione

- I membri della Fondazione si dividono in:
- **Fondatori:** gli associati alla Fondazione Villa Mirabello Onlus, iscritti nel libro dei soci in regola con il versamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione;
 - **Promotori:** tale qualifica può essere attribuita, con le prerogative proprie dei Fondatori, ai soggetti che, in possesso di particolari e riconosciuti meriti in campo scientifico, professionale, volontario e di impegno nella solidarietà sociale, condividono le finalità della Fondazione e si impegnano in modo attivo e ritenuto dal Consiglio di Amministrazione di particolare rilevanza, per il perseguimento delle stesse

– **Sostenitori:** persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, gli enti e le Istituzioni che, dichiarandosi interessati a collaborare alle iniziative della Fondazione e condividendone le finalità, contribuiscono su base annuale ad incrementare il patrimonio o il fondo di gestione, mediante un versamento in denaro, o con beni e/o servizi, nelle forme e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I Sostenitori sono ammessi con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

– **Ordinari:** persone fisiche o giuridiche, pubbliche e/o private, che dichiarandosi interessate alle iniziative della Fondazione e condividendone le finalità, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali, secondo la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione o con un'attività, anche professionale di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Gli ordinari sono ammessi con delibera insindacabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. La qualifica di ordinari dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

I Fondatori, i Promotori, i Sostenitori e gli Ordinari devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento.

La qualifica di membro Fondatore, Promotore, Sostenitore e Ordinario è personale e non è trasmissibile.

Art. 7 – Esclusione, decadenza, recesso

L'esclusione dei membri della Fondazione potrà essere disposta per il venir meno dei presupposti che avevano legittimato il conferimento della qualifica, in particolare per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto.

La mancata effettuazione del versamento della quota annuale secondo la delibera dal Consiglio di Amministrazione, comporta la decadenza da membro della Fondazione.

Tutti i membri della Fondazione possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 8 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio d'indirizzo
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico

È ufficio della Fondazione, ove nominato, il direttore e/o il segretario generale.

Tutte le cariche sono gratuite salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 9 – Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è organo consultivo della Fondazione, esprime il parere in merito al bilancio consuntivo, alle modifiche di statuto e alla programmazione delle attività. Il Consiglio d'Indirizzo provvede, secondo le indicazioni fornite dalle categorie dei membri della Fondazione, e in conformità da quanto previsto dall'art. 10, alla nomina, anche tra i propri componenti, purché non vi siano incompatibilità o conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché dei componenti del Collegio dei Revisori o del Revisore unico.

Il Consiglio d'Indirizzo è composto, oltre che dai Fondatori, dai membri Promotori, Sostenitori e dagli Ordinari.

Il Consiglio d'Indirizzo nomina un proprio Presidente che presiede le riunioni e rimane in carica tre anni.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal proprio Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno entro la fine di aprile e ogni qualvolta lo richieda il Consiglio di Amministrazione o un quarto dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato a mezzo di lettera, e-mail o ogni altro strumento utile di cui si sia data prova della ricezione, inviati almeno 15 giorni prima della data fissata per il Consiglio, contenente: la data, il luogo, l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione.

Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo si tengono nella sede sociale della Fondazione.

Ogni membro ha diritto ad un voto. Ogni partecipante può disporre di una sola delega.

In prima convocazione il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti.

In seconda convocazione il Consiglio è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio d'Indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri espressi:

- 3 dai Fondatori-Promotori;
- 1 dai Sostenitori;
- 1 dagli Ordinari;
- 2 Cooptati dai membri nominati.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati per un secondo mandato.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, e comunque fino alla sua sostituzione; in caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del triennio per qualsiasi motivo (dimissioni, decesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso sarà sostituito, con le modalità previste dal presente articolo, e rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati l'intero Consiglio decade automaticamente. Occorrerà procedere al rinnovo dell'intero Consiglio.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione in particolare:

- predisporre i programmi e gli obiettivi annuali;
- approvare l'eventuale regolamento, amministrativo relativo all'organizzazione e al funzionamento della Fondazione;
- approvare il bilancio preventivo, consuntivo;
- nominare o escludere i membri della Fondazione;

- determinare annualmente la quota in denaro e altre forme di contributo a carico di tutti i membri;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- nominare il liquidatore nel caso di scioglimento dell'ente.

Il Consiglio approva entro il 30 novembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio può delegare l'amministrazione ordinaria e il compimento di specifici atti di amministrazione straordinaria al Presidente.

Inoltre possono essere delegati, parte dei propri poteri, ad alcuni dei suoi membri, nei limiti e secondo le modalità definiti con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno quattro dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione con voto favorevole dei presenti, può nominare un direttore generale e/o il segretario generale esterno al Consiglio, determinandone il compenso e scelto tra persone di comprovate capacità gestionali ed esperienza in materia amministrativa e civile.

Le cariche di Consiglieri non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art. 11 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Al Presidente, o a chi ne fa le veci, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può assumere

provvedimenti che dovranno essere ratificati nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art. 12 – Il direttore e/o il segretario generale

Il direttore e/o il segretario generale, ove nominato dal Consiglio d'Amministrazione, sovrintende all'organizzazione e alla gestione del personale della Fondazione. Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di precisare ulteriormente ruolo e funzioni del direttore generale e/o segretario generale.

Le cariche predette non possono essere attribuite ad un membro del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti: Organo di controllo e revisione

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove costituito in alternativa al Revisore unico, è composto da uno o tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di indirizzo. I Revisori dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui al D.L.vo n. 39/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

I Revisori durano in carica per tre esercizi finanziari. Il Collegio dei Revisori:

- Esercita le proprie funzioni al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; redige una relazione ai bilanci annuali.
- Vigila sulla effettiva destinazione delle risorse della Fondazione secondo le finalità statutarie;
- Procede in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo;
- Esercita tutti i controlli di legge sull'attività della Fondazione.

I Revisori effettivi possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Bilancio ed avanzi di gestione

Il bilancio della Fondazione, redatto secondo l'esercizio solare, sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio d'Indirizzo.

Il bilancio della Fondazione dovrà essere conforme alle regole della pubblicità legale e accessibile a chiunque. In tal senso il bilancio dovrà essere supportato dalla tenuta di scritture contabili e libri idonei.

Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto secondo criteri economico-patrimoniali e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Gli eventuali avanzi netti di gestione potranno essere destinati ad incrementare il patrimonio per non meno del 10% (dieci per cento) e per il residuo alla realizzazione delle finalità istituzionali. È vietata qualsiasi distribuzione, sia diretta che indiretta, degli eventuali avanzi o utili netti di gestione.


Art. 15 – Scioglimento


In caso di scioglimento o di cessazione per qualsiasi motivo della Fondazione, il liquidatore nominato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di tale nomina, dal Tribunale di Milano, provvederà a devolvere il patrimonio che residuerà a seguito della liquidazione ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale/ Ente del Terzo Settore, avente forma di Fondazione od Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge oppure l'eventuale trasformazione disposta dall'Autorità governativa competente.

Art. 16 – Rinvio

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Allegato "A" all'atto n. 4171/17090 repertorio
del 11/06/2020 - Notaio Carlo Saverio Fossati.
Riconoscimento della personalità giuridica
della Fondazione Villa Mirabello ONLUS.
La Fondazione è stata iscritta, in data 15 luglio 2020,
nell'apposito Registro tenuto presso la Prefettura di Milano
al numero d'ordine 1699 della pagina 6363 del volume 8°.





FONDAZIONE
VILLA MIRABELLO
ONLUS

Via Villa Mirabello, 6 – 20125 Milano

Tel. 02/6080295

info@fondazionevillamirabello.it

www.fondazionevillamirabello.it